

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018

Con il Consiglio dei Ministri n. 50 del 13 ottobre 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, è stato approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.


Il testo del decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta n. 242 del 16.10.2017 con il numero 148/2017.



Di seguito le novità fiscali contenute nel decreto legge.

DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2018	
<p>ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI (Art.1, commi 1-3)</p>	<p>Una delle maggiori novità contenute nel DL è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, introdotta proprio l'anno scorso con il decreto fiscale 193/2016¹ collegato alla Legge di Stabilità 2017.</p> <p>L'articolo 1 del decreto in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per prima cosa estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare con l'inefficacia della rottamazione stessa, i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo; ◆ poi tratta il tema della rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, disciplinando la cd. Rottamazione Bis. <p>In particolare, l'articolo 1 del DL 148/2017 nei primi commi prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017, perciò coloro che non avevano adempiuto entro le date sono ancora in regola; ◆ per i carichi definibili compresi in piani di dilazione in corso alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata per il mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può accedere alla rottamazione provvedendo a: <ul style="list-style-type: none"> ○ presentare entro il 31.12.2017 istanza² all'Agente della Riscossione; ○ pagare le rate in un'unica soluzione entro il 31.05.2018 oppure in tre rate di pari importo pagate nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2018 e gli interessi dal 1°agosto 2017 al 4.5% annuo.

¹ Convertito con modificazioni dalla Legge 225 del 1° dicembre 2016.

² Con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31.10.2017.

	<p>Nell'istanza il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme.</p> <p>Con la presentazione dell'istanza si producono gli effetti della rottamazione pertanto sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di rottamazione.</p> <p>Entro il 31.03.2018 l'Agenzia delle Entrate deve indicare al debitore l'importo di tutte le rate non pagate scadute fino al 31.12.2016 dei piani di dilazione in essere al 24.10.2016 e dei relativi interessi di mora, mentre entro il 31 luglio 2018 deve comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché delle relative rate e il giorno, mese di scadenza di ciascuna di esse.</p>
<p style="text-align: center;">NUOVA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI</p> <p>(Art. 1, commi 4-11)</p>	<p>L'articolo 1 oltre a prevedere l'estensione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, disciplina anche la rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Il debitore deve manifestare all'Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo un'apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con modalità esclusivamente telematiche.</p> <p>Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ luglio 2018; ◆ settembre 2018; ◆ ottobre 2018; ◆ novembre 2018; ◆ febbraio 2019. <p>L'agente della riscossione:</p> <p>a) entro il 31 marzo 2018, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso con i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 per i quali alla data del 31 dicembre 2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;</p> <p>b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, delle relative rate con le rispettive scadenze.</p> <p>A seguito della presentazione della dichiarazione per i debiti relativi ai carichi, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.</p> <p> La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata senza che risultino adempiti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.</p>
<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEI</p>	<p>Il decreto legge contiene anche una norma di deroga degli adempimenti per i contribuenti colpiti da calamità naturali. In particolari, nell'articolo 2 del D.L. 14/2018 è previsto che nei confronti delle persone fisiche che al 9 settembre 2017, avevano la residenza/sede legale/sede operativa, nel territorio dei comuni di:</p>

<p>TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI</p> <p>(art.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Livorno³; ◆ Rosignano Marittimo; ◆ Collesalveti (provincia di Livorno); <p>sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione scadenti tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018.</p> <p> La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.</p> <p> Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.</p>
<p>ESTENSIONE SPLIT PAYMENT</p> <p>(art. 3)</p>	<p>Una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Stabilità è l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile (split payment).</p> <p>Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del DL 148/2017 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.</p> <p>In particolare, tale meccanismo viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; ◆ fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; ◆ società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; ◆ società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche; ◆ società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui sopra; ◆ società quotate inserite nell'indice FTSE MIB⁴ della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme.</p>
<p>INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI E IN MATERIA DI AUDIOVISIVO</p>	<p>Continuano gli incentivi fiscali a favore degli investimenti in pubblicità. In particolare, l'articolo 4 del collegato fiscale, modificando quanto previsto nella cd. Manovra correttiva 2017⁵, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi possano fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda</p>

³ Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.

⁴ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

⁵ All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

<p>(art. 4)</p>	<p>metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali.</p> <p>Il credito di imposta è pari</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente, ◆ al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative. <p>Inoltre viene riconosciuto un credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.</p>
<p>STERILIZZAZIONE INCREMENTO ALIQUOTE IVA PER L'ANNO 2018</p> <p>(art. 5)</p>	<p>Il decreto legge sterilizza parzialmente per un anno l'aumento dell'IVA prevedendo che dal 1° gennaio 2018 l'aliquota IVA al 10% passi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 11,14% per il 2018 ◆ 12% per il 2019.
<p>INTERVENTI A FAVORE DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI</p> <p>(art. 11)</p>	<p>Un altro tema affrontato dal collegato fiscale sono gli interventi a favore delle grandi imprese in crisi. In particolare possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese⁶ di grandi dimensioni in stato di insolvenza, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.</p> <p>Per tali motivi il Fondo crescita sostenibile è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.</p>
<p>NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA SOCIETARIA</p> <p>(art. 13)</p>	<p>Il decreto legge all'articolo 13 prevede alcune norme cd. "disposizioni anti scorriere" in materia di trasparenza societaria modificando il D. Lgs 58/98. Infatti, come introdotto nella relazione di accompagnamento al decreto legge "il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei ha reso indifferibile ed urgente approntare adeguati strumenti di difesa, volti a garantire la trasparenza dei mercati e la possibilità di verificare la reale natura degli investimenti che possono minacciare gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali".</p> <p>Pertanto per migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli <i>stakeholder</i> nelle operazioni di acquisizione societaria, si è esteso il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo agli stessi di chiarire le finalità perseguite con l'operazione.</p> <p>In particolare, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del relativo capitale,</p>

⁶ Di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

	<p>deve essere effettuata una dichiarazione in cui sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i modi di finanziamento dell'acquisizione; ◆ se agisce solo o in concerto; ◆ se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; ◆ le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; ◆ se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. <p>La CONSOB con proprio regolamento deve prevedere disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma. I termini e le modalità della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB.</p>
<p>MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 2012, N. 21 IN MATERIA DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA GOLDEN POWER E DI CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI EXTRA UE</p> <p>(art. 14)</p>	<p>L'articolo 14 del collegato fiscale contiene la cd. disciplina Golden Power.</p> <p>Infatti "il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei da parte di operatori extra-UE, favorito dalle condizioni determinatesi dopo molti anni segnati dalla crisi e dal conseguente generale indebolimento delle economie degli stati membri, rende necessario aggiornare gli strumenti di difesa per contrastare gli investimenti che minacciano gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali.</p> <p>In questa prospettiva si è provveduto ad estendere, con esclusivo riferimento alle ipotesi di operazioni poste in essere da soggetti esterni all'UE, l'ambito di applicazione dei poteri speciali.</p> <p>In particolare, con appositi regolamenti, saranno individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica oggetto della nuova disciplina, quali, ad esempio, le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ immagazzinamento e gestione dati e le tecnologie critiche, ◆ l'intelligenza artificiale, ◆ la robotica, ◆ i semiconduttori, ◆ le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, ◆ la sicurezza in rete, ◆ la tecnologia spaziale o nucleare, ecc. <p>Viene pertanto modificato il DL 21/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.</p>

